



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA  
SEZIONE LAVORO

Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del **15/01/2026** nella causa n. **1224/2024** RGL, promossa da:

**SOTT** **YAM**, assistita dall'avv. [REDACTED] **ENRICO**

PARTE RICORRENTE

contro:

**INPS**, assistito dall'avv. [REDACTED] **A**

PARTE CONVENUTA

Oggetto: APE SOCIALE

**Premesso che:**

con ricorso depositato in data 15.11.2024, [REDACTED] ha dedotto: di aver cessato il rapporto di lavoro intercorso con [REDACTED] in data 10.2.2023 a causa del decesso del datore di lavoro; di aver presentato quindi domanda di NASpl, accolta e interamente corrisposta dall'INPS alla data del 14.11.2023; di aver presentato in data 16.11.2023 domanda di verifica del requisito contributivo per APE SOCIALE e domanda di anticipo pensionistico per APE SOCIALE in quanto in possesso dei requisiti necessari; che l'INPS rigettava la domanda in quanto *"il licenziamento a seguito di decesso del datore di lavoro non rientra tra le tipologie per l'accesso a APE SOCIALE. Non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo"*; di aver proposto istanza di riesame in data 21.12.2023 e in data 23.2.2024, respinte.

La ricorrente sostiene che la cessazione del rapporto di lavoro per decesso del datore di lavoro costituisca causa di involontaria disoccupazione alla stregua delle altre ipotesi espressamente

contemplate dall'art. 1, co. 179, L. 232/2016 e alle stesse assimilabile, ritenendo pertanto il diniego dell'INPS illegittimo.

L'istante ha concluso chiedendo l'accertamento della ricorrenza delle condizioni per l'accesso all'APE SOCIALE con conseguente condanna dell'INPS a provvedere all'erogazione dell'indennità con la decorrenza di legge, con vittoria di spese, da distrarsi.

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improponibilità della domanda giudiziaria per mancata presentazione da parte della ricorrente in via amministrativa di apposita domanda di APE SOCIALE, avendo la stessa soltanto presentato domanda di verifica del requisito contributivo per APE SOCIALE, e, nel merito, ha ribadito che il decesso del datore di lavoro non rientra tra le ipotesi previste ai fini dell'accesso alla prestazione, contestualmente sottolineando come alla data della domanda presentata il trattamento NASPI goduto non era cessato da almeno tre mesi.

L'Istituto convenuto ha quindi chiesto dichiararsi l'improponibilità della domanda e, in subordine, il rigetto della stessa, con vittoria di spese.

La causa, di natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza e all'esito è così decisa.

**Considerato che:**

- la ricorrente ha presentato in data 16.11.2023 sia domanda di "verifica del requisito contributivo per APE SOCIALE", protocollata al n. 2004981600019, sia domanda di "anticipo pensionistico per APE SOCIALE", protocollata al n. 2002981600022 (doc. 3 ric.), sicchè l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall'INPS appare infondata;
- nel merito la domanda è fondata;
- l'art. 1, co. 179, L. 232/2016, nella versione *ratione temporis* vigente e nella parte che qui interessa, prevede che *"In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:*
- a) *si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che*

*abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (...)"*;

- non si condivide la tesi dell'INPS secondo la quale lo stato di disoccupazione della ricorrente, determinato dal decesso del datore di lavoro (doc. E res. e doc. 1 e 2 ric.), non possa essere equiparato ad un licenziamento;
- si concorda, invece, con la giurisprudenza di merito (tra le più recenti: Tribunale Pesaro, 31/07/2025, n.379, Tribunale Lodi, 29/05/2025, n.245, Tribunale Busto Arsizio, 22/05/2025, n.495, Tribunale Torino, 18/03/2025, n.724), che valorizza lo scopo di tutelare i soggetti che hanno subito una disoccupazione involontaria, equiparando la cessazione di attività lavorativa causata dal decesso del datore di lavoro, per natura ed effetti, ad un licenziamento e cioè ad una cessazione del rapporto di lavoro per un fatto estraneo ed involontario del lavoratore ed imputabile unicamente al datore; d'altra parte, la fattispecie pare assimilabile ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- diversamente, il lavoratore che abbia perduto il lavoro per una causa comunque a lui non imputabile, ancorchè non specificamente contemplata tra le ipotesi elencate alla lett. a) dell'art. 1, co. 179, cit., si troverebbe, senza giustificato motivo, penalizzato da una interpretazione puramente letterale della norma, perdendo la possibilità di fruire di una misura, quale l'anticipo pensionistico, pensata dal legislatore proprio per accompagnare i lavoratori con difficoltà oggettiva a reperire una nuova occupazione, verso la pensione;
- è stato altresì evidenziato che *"se è pur vero che, in termini generali, la morte del datore di lavoro non determina l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, in quanto "il decesso del datore di lavoro, che ha stipulato il contratto di lavoro subordinato con una determinata persona, comporta la trasmissione di tale rapporto ai suoi eredi, al pari dei diritti di obbligazione in genere, secondo le regole della successione a titolo universale"* (Cass., n. 8053/1994), è altresì vero che tale principio, non può applicarsi *sic et simpliciter al lavoro domestico, il cui elemento caratterizzante è la prestazione finalizzata al soddisfacimento di un bisogno personale (e non professionale) del datore di lavoro, che viene inevitabilmente a mancare con il decesso di quest'ultimo*" (Tribunale Busto Arsizio, 22/05/2025, n.495); d'altra parte non vi è prova che gli eredi siano subentrati nel rapporto ed è lo stesso INPS ad aver prodotto la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del 12.2.2023 (doc. E res.); a ciò si aggiunge la considerazione che, avendo l'INPS erogato in favore della ricorrente l'indennità NASPI alla cessazione del rapporto di lavoro, dato pacifico, implicitamente l'Istituto ha riconosciuto la natura di licenziamento della causa di cessazione del rapporto della ricorrente;

- quanto all'ulteriore dato, valorizzato in sede di costituzione dall'Istituto, relativo al mancato decorso di tre mesi dalla cessazione del trattamento di disoccupazione alla data di proposizione della domanda amministrativa, si osserva che l'inciso *“da almeno tre mesi”* contenuto nella lettera a) dell'art. 1, co. 179, L. 232/2016 è stato soppresso dall'articolo 1, comma 91, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, tant'è che l'INPS, nella propria circolare n. 62/2022 ha chiarito: *“2. Eliminazione della condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 91)”*

*Ai sensi del comma 91 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, le parole “da almeno tre mesi” sono soppresse.*

*Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.”;*

- né potrebbe attribuirsi rilievo alla mancata eliminazione dell'analogia previsione nell'art. 2 DPCM 88/2017, in ragione della gerarchia delle fonti del diritto e dei limiti della delega conferita individuati dal comma 185 dell'art. 1 L. 232/2016;
- il possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alla prestazione oggetto di domanda non è stato contestato e comunque emerge dalla documentazione prodotta (estratto conto previdenziale – doc. 1 ric.);
- in conclusione, la domanda va accolta;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'INPS nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,

- accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto di accedere al beneficio dell'anticipo pensionistico-Ape sociale di cui all'art. 1, co. 179, lett. a), della L. n. 232/2026,

- condanna l'INPS all'erogazione della prestazione di cui al punto che precede a favore della ricorrente con decorrenza di legge (considerata la presentazione della domanda il 16.11.2023), oltre accessori di legge;
- condanna l'INPS alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Brunoldi Enrico.

Alessandria, 15.1.2026.

Il Giudice  
Silvia Fioraso